

Allegato " E " all'atto  
In data ...23/8/2017  
n .....263/157... rep.

## STATUTO

### DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

#### Articolo 1.) *Denominazione.*

E' costituita una società per azioni (di seguito, la "Società") con la denominazione:

"Gamenet Group S.p.A."

#### Articolo 2.) *Sede e domicilio dei soci.*

La Società ha sede in Roma.

La Società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e dipendenze di ogni genere.

#### Articolo 3.) *Oggetto.*

La Società ha per oggetto:

- (i) l'assunzione di partecipazioni e interessenze in altre società, enti od imprese, costituite o costituende;
- (ii) la prestazione di servizi di natura amministrativa (comprensiva della gestione accentrata della tesoreria nei limiti consentiti dalla legge), commerciale, pubblicitaria e/o organizzativa, gestionale, legale, informatica e relativa alle risorse umane in favore di società, aventi sede legale in Italia o all'estero, controllate o collegate (ove per "controllo" e "collegamento" si intendono quelli rispettivamente definiti in conformità a quanto previsto all'articolo 2359 del Codice Civile) nonché di società, aventi sede legale in Italia o all'estero, comunque partecipate (le sopradette società controllate, collegate e/o comunque partecipate, le "Società del Gruppo");
- (iii) la consulenza e il coordinamento tecnico, commerciale, informatico, logistico, finanziario e/o organizzativo delle Società del Gruppo;
- (iv) la concessione di finanziamenti, prestazioni di garanzie, sottoscrizione di avalli e costituzione di pegni e ipoteche e, in generale, garanzie reali e personali in favore e/o nell'interesse delle Società del Gruppo, nel rispetto delle norme di legge applicabile anche in materia di prestazioni di servizi di natura finanziaria.

La Società può inoltre compiere, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge, tutte le operazioni commerciali e mobiliari che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché tutte le operazioni relative ad aziende e rami d'azienda, immobiliari, industriali e finanziarie (purché non nei confronti del pubblico e comunque nel rispetto della riserva di attività di cui agli artt. 106 e ss. del D. Lgs. n. 385/1993 e relative disposizioni attuative), ivi compreso - nel limite predetto - il rilascio di garanzie di qualunque natura, personali o reali, anche per obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie e/o strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società potrà, inoltre, richiedere e ricevere, da parte dei soci, finanziamenti anche con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme di legge applicabile anche in materia di raccolta di

Handwritten signature: Campion

Handwritten signature: G. L.

Handwritten signature: [Large signature]

risparmio e/o di intermediazione finanziaria e fermo restando che tali attività non potranno in alcun modo essere esercitate nei confronti del pubblico.

#### Articolo 4.) *Durata.*

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2060.

### CAPITALE E AZIONI

#### Articolo 5.) *Capitale sociale e azioni.*

Il capitale sociale ammonta a euro 30.000.000,00 (trentamiliardi virgola zero zero) ed è diviso in n. 30.000.000 (trentamiliardi) di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 23 agosto 2017 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, fino al 22 agosto 2022, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4,5 e 8, cod. civ., per un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per massime 3.000.000 azioni ordinarie, a condizione che in caso di aumento ai sensi dell'art. 2441, comma 4, c.c. il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. In particolare, il capitale sociale potrà essere aumentato (i) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., mediante conferimento di beni in natura aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché beni conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate, e/o (ii) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori istituzionali e/o a partner, industriali e/o finanziari che il Consiglio di Amministrazione ritenga strategici per l'attività della Società e/o uno o più amministratori, dipendenti e collaboratori della società e/o delle società da essa controllate ai fini di uno o più piani di incentivazione a essi riservati, e/o (iii) ai sensi dell'art. 2441, commi quinto e ottavo, cod. civ., a servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e/o delle società da essa controllate da approvarsi da parte dell'Assemblea. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra in ciascuno dei casi indicati, al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei limiti di cui all'art. 2441, commi 4 e 6, cod. civ., restando inteso che il suddetto prezzo di emissione potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti di legge.

La società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2357 e seguenti Codice Civile.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del Codice Civile.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

**Articolo 6.) Trasferibilità delle azioni.**

Le azioni della società potranno essere liberamente alienate con effetto verso la medesima, nel rispetto delle leggi vigenti. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale prevista per i titoli negoziati in mercati regolamentari.

**Articolo 7.) Recesso.**

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società.

**ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Articolo 8.) Convocazione.**

L'assemblea è convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché nell'Unione Europea.

La convocazione è fatta nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengono in unica convocazione con le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

**Articolo 9.) Intervento e voto.**

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione per una determinata assemblea, della quale è data espressa indicazione nell'avviso di convocazione, la Società non procede a designare un soggetto al quale i soci possono conferire, per ciascuna assemblea, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

**Articolo 10.) Presidente.**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato e presente, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Wiro Iquetti Lorenzo Camporini

Li

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio scelto dal presidente.

#### Articolo 11.) *Maggioranze.*

L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge.

Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 12.) *Numero, durata e compenso degli amministratori.*

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di consiglieri pari a 9.

Gli amministratori sono rieleggibili e devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle applicabili norme regolamentari.

La normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi nonché quanto previsto dal presente statuto al riguardo si applicheranno per il periodo di applicazione di tale normativa.

#### Articolo 13.) *Presentazione delle liste.*

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Le liste devono espressamente indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale ovvero la diversa soglia di partecipazione stabilita secondo le disposizioni di legge e regolamentari (ed in particolare, le disposizioni regolamentari approvate dalla Consob).

Ciascun socio potrà presentare, o concorrere a presentare, anche per il tramite di rappresentanti o di una società fiduciaria, una sola lista. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati non superiore a 2 (due) deve includere e identificare tra i primi nominativi elencati nella lista almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa *pro tempore* vigente applicabile agli amministratori indipendenti. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati superiore a 2 (due) deve includere e identificare tra i primi nominativi elencati nella lista almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa *pro tempore* vigente applicabile agli amministratori indipendenti. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

Per il periodo di applicazione della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista deve altresì includere la presenza di candidati di entrambi i generi in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano a partire dal primo rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione successivo al primo giorno di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. almeno un quinto del totale e per i due mandati interi e successivi almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Le liste devono essere corredate:

(a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

(b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con questi ultimi;

(c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza, e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;

(d) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

#### Articolo 14.) *Elezione degli amministratori.*

L'elezione del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;

(b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di

Stipulato e sottoscritto  
il giorno 14/05/2014  
alla presenza di  
[firma]

[firma]

[firma]

Maggioranza (la "Lista di Minoranza") viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletta quale Lista di Maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti.

Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da sopra indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa.

In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti, e, qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del consiglio determinato dall'assemblea ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o ancora nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del consiglio di amministrazione assicurando: (i) la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge vigente e (ii) il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

L'Assemblea fissa il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

*Articolo 15.) Presidente e organi delegati.*

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Ove lo ritenga opportuno, il consiglio di amministrazione può altresì nominare un comitato esecutivo e uno o più consiglieri delegati, con delibera presa a maggioranza degli amministratori in carica, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Il consiglio ha la facoltà di istituire uno o più comitati aventi funzioni consultive, raccomandati da un codice di comportamento in materia di diritto societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

*Articolo 16.) Deliberazioni del consiglio di amministrazione.*

Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente, lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. L'avviso indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.



Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è decisivo il voto di chi presiede.

*Articolo 17.) Poteri di gestione.*

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge.

Articolo 15. I quattro membri Amministratori



Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è competente a deliberare circa:

- (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- (c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- (e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'attribuzione di tali competenze al consiglio di amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'assemblea nelle stesse materie.

Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale - con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

#### *Articolo 18.) Poteri di rappresentanza.*

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno e, in caso di sua assenza o impedimento del primo, al vice presidente, se nominato.

In caso di nomina di consiglieri delegati, a essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

### **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### *Articolo 19.) Composizione dell'organo di controllo.*

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due sindaci supplenti.

Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, che stabilisce i requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.



I componenti del collegio sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

**Articolo 20.) Presentazione delle liste.**

I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare *pro tempore* vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale o la diversa quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalle norme di legge e di regolamento vigenti. Ogni azionista ha diritto di presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente.

Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo immediatamente precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco supplente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza dei termini per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, si applicherà quanto previsto dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Le liste devono essere corredate:

(a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

(b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, con questi ultimi;

1  
Causa  
Atto di quietanza  
G. S.

(c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;

(d) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

#### Articolo 21.) *Elezione*

L'elezione del collegio sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo – che assumerà la carica di Presidente – e l'altro sindaco supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;

c) nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti. Nel caso, invece, non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti.

Il presidente del collegio sindacale è individuato nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista; in tali ipotesi il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora il numero dei candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei sindaci da eleggere, la restante parte verrà eletta dall'assemblea che delibera a maggioranza relativa ed in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa anche regolamentare vigente.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade della carica.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea in modo tale da assicurare il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio dei generi.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista e nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi; qualora occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi, previa presentazione di candidature da parte di soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale sopra richiamata in relazione alla procedura per la presentazione di liste; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di questa ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

#### Articolo 22.) Riunioni

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo. I relativi poteri possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio in caso di convocazione dell'assemblea, e da almeno un membro del collegio in caso di convocazione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo.

#### Articolo 23.) Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

**DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI  
SOCIETARI**

#### Articolo 24.) Dirigente preposto.

Il consiglio di amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, per almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal consiglio di amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare.

#### BILANCIO ED UTILI

##### Articolo 25.) *Esercizi sociali e redazione del bilancio.*

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio.

##### Articolo 26.) *Dividendi.*

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale;

Effettuate l'assegnazione di cui sopra, sulla destinazione dell'utile netto risultante dal bilancio della Società delibererà l'assemblea.

Gli utili di cui l'assemblea dei soci avesse deliberato la distribuzione e che non siano stati riscossi dai soci legittimati entro 5 (cinque) anni dalla delibera di distribuzione vanno a beneficio della Società e sono destinati a riserva.

Il consiglio di amministrazione potrà deliberare, nel corso dell'esercizio, la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

#### SCIoglimento

##### Articolo 27.) *Nomina dei liquidatori.*

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

#### NORMA DI RINVIO

##### Articolo 28.) *Rinvio.*

Per quanto non specificamente contemplato nel presente statuto, saranno applicabili le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali applicabili.

Ugo P. Piretti  
Felice  
12

